CAMERA DEI DEPUTATI N. 875-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 maggio 1954 (*Stampato n. 337*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(AZARA)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MERLIN)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MATTARELLA)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(SEGNI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(BRESCIANI TURRONI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MALVESTITI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 maggio 1954

Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950:

a) Accordo concernente il regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal Trattato di pace e dagli Accordi successivi;

b) Accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni;

c) Accordo concernente la ripartizione degli archivi e dei documenti di ordine amministrativo o di interesse storico riguardanti i territori ceduti ai termini del Trattato di pace:

d) Accordo concernente il regime di protezione dei diritti di proprietà letteraria ed artistica;

e) Accordo per il regolamento di alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in data 18 agosto 1948;

f) Protocollo di firma

Presentata alla Presidenza il 25 gennaio 1955

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge è in stretta relazione con un precedente disegno che porta il n. 871. Entrambi infatti hanno per oggetto la ratifica di Accordi fra il Governo italiano ed il Governo jugoslavo, e mentre il primo (n. 871) contiene gli Accordi destinati a « stabilire i *principi* concernenti i beni, diritti e interessi italiani in Jugoslavia » questo secondo (n. 875) tende a « regolare le *obbligazioni reciproche* di carattere economico e finanziario nonché alcune materie particolari e alcune questioni » conseguenti ai principî suddetti e in genere al Trattato di pace.

Valga anche per questo disegno di legge la osservazione premessa al precedente e cioè che entrambi giungono con notevolissimo ritardo alla nostra disamina. Invero gli Accordi che formano materia del presente disegno di legge vennero conclusi a Roma il 23 dicembre 1950. La ratifica nel primo Ramo del Parlamento venne votata il 12 dicembre 1951, e il disegno di legge venne trasmesso il 14 successivo alla nostra Assemblea, ma non fu esaminato prima dello scioglimento delle Camere.

Nel merito, si tratta di cinque Accordi conclusi il 23 dicembre 1950, come sopra detto, in Roma e di un Protocollo pure perfezionato alla stessa data, ma concernente tre precedenti Accordi parafati fino dal 18 e 30 agosto 1948 a Belgrado.

Scendendo brevemente all'esame dei singoli Accordi diremo che:

Il primo regola il dare e l'avere fra l'Italia e la Jugoslavia in base alle rispettive obbligazioni economico-finanziarie. Per l'articolo 1 l'Italia si impegna a pagare 30 milioni di dollari su quanto dovuto a termine dell'articolo 74-*B* del Trattato di pace.

Per l'articolo 2 si obbliga pure a versare 1 miliardo e 250 milioni di lire sul debito previsto dal paragrafo 8 dell'annesso XIV al Trattato di pace.

Per l'articolo 3 la Jugoslavia ribadisce l'impegno di mettere a disposizione del Governo italiano entro una determinata data la somma di lire 10 miliardi di lire, quale era prevista dall'Accordo del 23 maggio 1949 (che fa oggetto del primo disegno di legge sopra citato, cioè il n. 871).

Dall'incontro dei due dare ed avere risulterà un *deficit* a carico dell'Italia che viene appunto regolato dall'articolo 4, il quale dispone che il pagamento della differenza verrà effettuato dall'Italia, mediante fornitura di determinati beni. Essi sono elencati in una lista di forniture, lista che costituisce l'Annesso A dell'Accordo.

Gli articoli successivi danno disposizioni particolareggiate per la esecuzione di quanto è previsto in questi primi 4 articoli. Fra l'altro è da richiamare l'articolo 11, il quale regola l'azione demandata all'Ufficio italiano cambi (U. I. C.), che diviene l'organo incaricato di operare nella esecuzione del presente Accordo.

Con gli articoli 19 e 20 si regola la questione dei beni la cui disponibilità è rimasta solo teoricamente agli aventi diritto, ma che in pratica sono di impossibile realizzo per i proprietari italiani. Il Governo jugoslavo si è impegnato ad acquistare in proprio tali beni. E con il presente Accordo si regolano le condizioni di acquisto stabilendo che la valutazione del prezzo dei vari beni sarà definita da una Commissione mista italo-jugoslava la cui istituzione è prevista sempre nell'Accordo concernente i « principî » cioè l'Accordo di cui al disegno di legge n. 871.

In fine vuolsi ricordare che a termine dell'articolo 16 si stabilisce che nessun altro pagamento relativo alle questioni di carattere economico e finanziario derivanti dal Trattato di pace e dagli Accordi successivi ad esso riferentisi verrà effettuato, se non saranno stati prima regolati determinati problemi interessanti i due Paesi, la cui elencazione è contenuta nell'Allegato *B* all'Accordo stesso.

Una volta raggiunto tale regolamento, si procederà alla compensazione tra il dare e l'avere risultanti per ciascuna parte dal detto regolamento.

* * *

Il secondo regola alcune questioni relative alle opzioni. Anche questa materia era già stata affrontata in accordi precedenti. Col presente Accordo, sostanzialmente si dispone:

a) che gli italiani non nativi nei territori ceduti e che vi erano domiciliati al 10 giugno 1940, per ragioni di servizio pubblico, vengano considerati cittadini italiani anche se non si siano avvalsi nei dovuti termini del diritto di opzione, purché abbiano lasciato i territori di cui trattasi;

b) che vengano riaperti i termini per l'opzione a favore delle persone di cui all'articolo 19 del Trattato di pace che hanno lasciato i territori ceduti dopo il 10 giugno 1940 o che vi hanno conservato il domicilio e che non si siano avvalse in tempo del diritto di optare per l'Italia;

c) che il Governo jugoslavo riesamini in un nuovo spirito tutte le decisioni di rigetto delle dichiarazioni di opzione già adottate nei riguardi delle persone che hanno conservato il domicilio nei territori ceduti, tenendo nel massimo conto il concetto di unità familiare e le situazioni degne di speciale considerazione;

d) che le domande di opzione per la nazionalità italiana di cui alla precedente lettera *b*) per le quali il Governo jugoslavo dovesse emettere un giudizio negativo non oltrepassino il numero di 200 e che le persone nei cui riguardi un tale provvedimento venisse adottato abbiano la facoltà di ricorrere nuovamente alle autorità jugoslave, in vista della loro radiazione dai registri dei sudditi della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia e del riconoscimento, da parte della Commissione mista di Belgrado, di un indennizzo per i loro beni in detto Paese.

* * *

Il terzo regola la ripartizione degli archivi e dei documenti di ordine amministrativo o di interesse storico, riguardanti i territori passati alla Jugoslavia ai termini del Trattato di pace.

Anche in questo Accordo si raggiunge un certo miglioramento nei nostri confronti delle disposizioni contenute nel Trattato stesso. Il Governo italiano trasferirà a quello jugoslavo gli archivi e i documenti previsti. E l'articolo 2 di questo Accordo descrive quali sono gli oggetti che vanno compresi sotto la denominazione di archivi e documenti. Per l'articolo 3 si prevede che l'esecuzione sia affidata ad una Commissione mista italo-jugoslava.

Rimane alle persone già domiciliate nei territori passati alla Jugoslavia la facoltà di richiedere il rilascio di documenti loro necessari secondo una procedura abbastanza semplificata.

Da parte sua il Governo jugoslavo consegnerà all'Italia gli estratti delle liste degli Uffici di stato civile di determinate località.

* * *

Il quarto Accordo regola il regime di protezione dei diritti di proprietà letteraria ed artistica prorogando per altri sei anni nei rispettivi territori la durata normale di validità dei diritti stessi.

Il quinto Accordo è di carattere esclusivamente tecnico e regola alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in data 18 agosto 1948.

Infine il Protocollo di firma perfeziona gli Accordi di Belgrado in materia di beni immobili degli optanti nonché dà norme per il trasferimento dei beni mobili degli stessi; dispone inoltre la ripartizione del materiale ferroviario, facendone un dettagliato elenco.

Onorevoli colleghi! La IV Commissione Finanze e tesoro ha dato parere favorevole anche al disegno di legge in esame come al precedente n. 871. D'altra parte nulla mi pare che possa ostare all'accoglimento di esso, e perciò ritengo che possa essere approvato.

MONTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi conclusi a Roma, tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950:

a) Accordo concernente il regolamento delle obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario dipendenti dal Trattato di Pace e dagli Accordi successivi, e scambio di Note;

b) Accordo per il regolamento di alcune questioni relative alle opzioni, e scambio di Note;

c) Accordo concernente la ripartizione degli Archivi e dei documenti d'ordine amministrativo o d'interesse storico riguardanti i territori ceduti ai termini del Trattato di Pace, e scambio di Note;

d) Accordo concernente il regime di protezione dei diritti di proprietà letteraria ed artistica;

e) Accordo per il regolamento di alcune questioni in materia ferroviaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado in data 18 agosto 1948;

f) Protocollo di firma.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti ed ai relativi allegati e scambi di Note a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

ART. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione degli Accordi di cui all'articolo 1 si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 508 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.